

REGOLAMENTO SUI POSTEGGI

PUBBLICI COMUNALI

MONTEGGIO



ANNO 2016

Indice degli articoli del Regolamento sui posteggi pubblici comunali:

Capitolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione e competenza	3
Art. 2 Scopo	3
Art. 3 Uso e pagamento	3

Capitolo 2: AUTORIZZAZIONI

Art. 4 Utenti	4
Art. 5 Effetti e validità.....	4
Art. 6 Procedura	4
Art. 7 Revoca	5

Capitolo 3: TASSE

Art. 8 Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro)	5
Art. 9 Ammontare delle tasse delle autorizzazioni (abbonamenti)	5
Art. 10 Ammontare delle tasse posteggi coperti	5

Capitolo 4: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Applicazione, interpretazione e contestazioni	6
Art. 12 Sanzioni	6
Art. 13 Entrata in vigore	6

Il Consiglio comunale di Monteggio, richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio Federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. da 95 a 125 e l'art. 128 del Regolamento comunale 2011;
- il Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale, artt. da 51 a 62 che costituiscono il Regolamento cantonale posteggi privati, per quanto riallacciabile ai posteggi pubblici;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC;

decreta

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione e competenza

- 1) Il presente Regolamento sui posteggi pubblici comunali (in seguito detto "Regolamento") si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio giurisdizionale del comune di Monteggio.
- 2) Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.
- 3) Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che non possono disporre di posteggi privati.
- 4) Il Municipio può destinare dei posteggi per i residenti, autorizzandone l'uso mensilmente o annualmente.

Art. 2 Scopo

Il Regolamento persegue lo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza.

Art. 3 Uso e pagamento

- 1) L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti o poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.
- 2) Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti o poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio (per esempio zona a disco orario), si può prescindere da questa prescrizione.
- 3) In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari / eccezionali definiti nell'ordinanza di applicazione il Municipio deciderà di volta in volta.
- 4) Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.
- 5) L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

CAPITOLO 2 – AUTORIZZAZIONI

Art. 4 Utenti

- 1) Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo.
- 2) Possono richiedere l'autorizzazione:
 - gli abitanti dei nuclei per la propria zona di riferimento;
 - i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati;
 - gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
 - i soggiornanti in residenze secondarie impossibilitati ad avere posteggi privati.
- 3) Il Municipio può inoltre rilasciare speciali autorizzazioni in casi eccezionali valutati di volta in volta.
- 4) Per ogni zona il Municipio può stabilire un numero massimo di autorizzazioni per nucleo familiare, rispettivamente per azienda, tenendo conto delle condizioni di fatto esistenti nell'area di riferimento.
- 5) Il Municipio può rilasciare permessi speciali di breve durata, in aggiunta a quanto previsto dal cpv. 1.
- 6) Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato dal Municipio alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.
- 7) L'autorizzazione è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area di riferimento o che effettivamente vi lavorano.

Art. 5 Effetti e validità

- 1) L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo senza limitazione di tempo.
- 2) L'autorizzazione è limitata alla zona di posteggio per cui è stata rilasciata, e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.
- 3) L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile.

Art. 6 Procedura

- 1) La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale, producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione. La Cancelleria rilascerà l'autorizzazione.
- 2) L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il numero di targa del veicolo, la zona e il periodo di validità della stessa.
- 3) Gli utenti che lavorano nel Comune devono inoltre presentare un documento che certifichi l'esercizio dell'attività professionale a Monteggio.
- 4) Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

- 5) L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.
- 6) Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, sarà allestita una lista d'attesa in ordine cronologico, previa verifica dell'assolvimento dei criteri di cui all'art. 4 cpv. 2.

Art. 7 Revoca

- 1) L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.
- 2) Essa può inoltre essere revocata in ogni tempo e con effetto immediato qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.

CAPITOLO 3 – TASSE

Art. 8 Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro)

- 1) La tassa di posteggio raccolta per mezzo di parchimetri è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, in funzione del luogo e dei bisogni della circolazione, fra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 3.00 l'ora .
- 2) Il Municipio può, in determinati posteggi, concedere fino ad un massimo di un'ora gratis, allo scopo di incentivare i commerci.

Art. 9 Ammontare delle tasse delle autorizzazioni (abbonamenti)

- 1) Le tasse contemplate al capitolo 2 per l'ottenimento delle autorizzazioni, sono stabilite dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi per il rispettivo periodo temporale:

annuali

- a) Residenti: da fr. 50.00 a fr. 300.00
- b) Operatori economici: da fr. 50.00 a fr. 300.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da fr. 50.00 a fr. 300.00

mensili

- a) Residenti: da fr. 10.00 a fr. 50.00
- b) Operatori economici: da fr. 10.00 a fr. 50.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da fr. 10.00 a fr. 50.00

giornalieri o permessi speciali di breve durata

- a) Residenti: da fr. 5.00 a fr. 10.00/giorno
- b) Operatori economici: da fr. 5.00 a fr. 10.00/giorno
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da fr. 5.00 a fr. 10.00/giorno

- 2) La tassa annua è ridotta nella misura del 50 % quando l'autorizzazione è richiesta dopo il 30 giugno di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi pro rata temporis.

Art. 10 Ammontare delle tasse posteggi coperti

La tassa d'uso di posteggi coperti è definita dal Municipio ritenuto un minimo di fr. 80.00 al mese ed un massimo di fr. 200.00 al mese.

CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Applicazione, interpretazione e contestazioni

- 1) L'applicazione e l'interpretazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana decisioni o specifiche ordinanze, in particolare stabilisce i settori di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 6 cpv. 2/4 e fissa le tasse.
- 2) Contro le decisioni adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

Art. 12 Sanzioni

- 1) Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite a norma delle leggi stradali in vigore.
- 2) Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a) la multa
 - b) la revoca dell'autorizzazione
- 3) Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 13 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dal Municipio terminata la pubblicazione e ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio di Monteggio con ris. mun. 936/2016 del 24 ottobre 2016

Adottato dal Consiglio Comunale Monteggio il 5 dicembre 2016

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 163-RE-14172 del 27 febbraio 2017.